Deliberazione n. 32/2020/VSG
Comune di Latina (LT)
Revisione ordinaria partecipazioni
(art. 20 d.lgs. n. 175/2016)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario (relatore);
Giuseppe LUCARINI	Referendario;

nella Camera di consiglio del 23 aprile 2020 svolta in modalità da remoto ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Latina

ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito, TUSP);

Visto il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti recante "*Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020*";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie 21 luglio 2017, n. 19/INPR/2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie 21 dicembre 2018, n. 22/INPR/2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

Esaminato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Latina (LT), ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, approvato con delibera consiliare n. 78 del 2 ottobre 2017;

Esaminato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Latina (LT), ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, approvato con delibera consiliare n. 101 del 28 dicembre 2018;

Vista la richiesta istruttoria, di cui alla nota prot. Cdc n. 1053 del 18/02/2020;

Visti i chiarimenti acquisiti in via cartolare dal Magistrato istruttore, con nota del Comune di Latina, prot. Cdc. n. 1933 del 6 aprile 2020, unitamente a n. 8 allegati;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, dott.ssa Marinella Colucci;

PREMESSA

L'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (TUSP), come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 100 del 2017 e dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all'articolo 20, commi 1 e 2.

A tal fine entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con provvedimento motivato, all'adozione di un piano di revisione straordinaria, che, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo da ultimo richiamato. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 20 in parola, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento ai tempi di adozione degli atti, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, la revisione periodica, secondo quanto evidenziato anche dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione della Sezione delle Autonomie 21 dicembre 2018, n. 22/INPR/2018, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Il Comune di Latina ha approvato, con delibera consiliare n. 101 del 28 dicembre 2018, il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, con trasmissione a questa Sezione del provvedimento in data 28 marzo 2019 (prot. Cdc n. 1335).

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 1053 del 18/02/2020, sono stati chiesti chiarimenti al Comune in merito alle partecipazioni possedute, con particolare riferimento alle

società Acqualatina S.p.A., Latina Ambiente S.p.A., Società Logistica Merci S.p.A. (SLM S.p.A.) e Terme di Fogliano S.p.A.

Sono stati, inoltre, richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risposte negative date alle seguenti domande, nel questionario sul consuntivo 2018:

- n. 10 "*In caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale dell'organismo al di sotto del limite legale, con la determinazione di ricapitalizzazione, è stata valutata la redditività futura della società in perdita?*";

- n. 11 "*In caso di risultato economico negativo conseguito nei tre esercizi precedenti, è stata disposta la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori (art. 1 comma, 554, legge n. 147/2013 e art. 21 comma 3, d.lgs. n. 175/2016)?*";

- n. 12 *"Il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate?";*

- n. 13 "*I prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6 lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e dei crediti residui tra l'Ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG?";*

nonché alla risposta positiva fornita relativa alla domanda n. 14 "*Si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati?*".

Infine, sono state richieste informazioni in merito ad eventuali garanzie rilasciate dall'Ente in favore delle società sopra indicate, specificando se, ad oggi, tali garanzie siano ancora in essere, se vi è stato il pagamento di somme a seguito di escussioni e quali misure siano state adottate dall'Ente, a tutela degli equilibri di bilancio.

Con nota di risposta prot. Cdc n. 1933 del 6 aprile 2020, il Comune ha dato riscontro a quanto richiesto.

A seguito dell'esame istruttorio, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di deferire la valutazione della questione all'esame del Collegio.

DIRITTO

1. Il generale quadro normativo in materia di controllo sui piani di revisione delle società partecipate da parte delle amministrazioni pubbliche e relativi esiti, ai sensi del d.lgs. n. 175/2016.

L'articolo 24 del TUSP ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché ai loro consorzi ed associazioni ed alle autorità di sistema portuale (articolo 2, comma 1, lett. a), TUSP), l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione.

L'operazione di cui all'articolo 24 del TUSP, di natura straordinaria, costituisce la base di una ricognizione periodica delle predette partecipazioni societarie, disciplinata dall'art. 20 del medesimo testo unico, da effettuarsi con cadenza annuale.

L'articolo 20 del TUSP, difatti, rubricato "*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", prevede, al comma 1, che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La disciplina del TUSP prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione effettuata, che vanno comunicati, fra gli altri, alla Sezione della Corte dei conti competente, da individuare ai sensi dell'articolo 5, comma 4, TUSP.

Si tratta di una funzione che si inserisce nel quadro dei plurimi poteri di controllo sulle società partecipate attribuiti alla Corte dei conti dal TUSP, secondo cui vanno comunicate alla magistratura contabile le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (articolo 26, commi 4 e 5), di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (articolo 14, comma 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (articolo 11, comma 3), etc., alcune delle quali riproducenti pregresse disposizioni normative (vd. articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007).

Nello specifico, l'esito della ricognizione straordinaria, da effettuare ai sensi del citato articolo 24 del TUSP, va comunicato, anche in caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014 (convertito dalla legge n. 114 del 2014) alla banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze ed alla struttura del medesimo Ministero competente per il monitoraggio sull'attuazione del testo unico (prevista dall'articolo 15), e reso disponibile alla "sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".

Il successivo comma 3 dell'articolo 24 del TUSP specifica che il provvedimento di ricognizione va inviato alla competente sezione della Corte dei conti "*perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo*".

Il comma 3 dell'articolo 20 del TUSP, con riferimento ai piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nello specificare che gli stessi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ne prevede l'invio alla sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP. Lo stesso articolo 20, al comma 1, prevede, inoltre, che le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP, nonché alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 15 del TUSP.

Il successivo comma 7 dell'articolo 20 del TUSP prevede, inoltre, che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4, da parte degli enti locali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con applicazione dell'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

La disciplina normativa in parola non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito del controllo da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Con specifico riferimento all'inciso finale della disposizione di cui all'articolo 24, comma 3 del TUSP (e riproducibile, invero, anche per le previsioni di cui all'articolo 20 del TUSP, posto che con tale articolo si rende strutturale e periodico l'adempimento

di una revisione delle partecipazioni pubbliche) si ritiene, in ogni caso, sussistente l'attribuzione alla magistratura contabile di un controllo successivo di legittimità sul provvedimento di ricognizione straordinaria, posto che la Corte dei conti viene chiamata a valutare "*il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo*", vale a dire la conformità fra il piano adottato dall'amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dagli articoli 20 e 24 del TUSP.

Maggiori difficoltà interpretative pone la questione degli esiti del suddetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente sezione della Corte dei conti. Sicuramente non può prospettarsi l'inefficacia del provvedimento di revisione delle partecipazioni (come accade per gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994), né l'applicazione analogica, ai piani di revisione straordinaria, delle sanzioni tipizzate dall'articolo 20, comma 7, del medesimo TUSP, previste nei soli casi di mancata adozione, a regime, dei piani di razionalizzazione periodica.

Invero, l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione delle partecipazioni può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014 (cfr., per esempio, SRC Veneto, deliberazioni n. 26/2017/PRSE; SRC Lombardia, deliberazioni n. 17 e 79/2016/VSG; SRC Marche, deliberazioni n. 54/2017/VSG, n. 56/2017/VSG, n. 62/2017/VSG), all'adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzi le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione (imposta dall'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e dell'invio all'organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria, l'adozione di misure correttive da parte dell'ente (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nell'annullamento in autotutela del provvedimento di revisione).

Inoltre, nel caso degli enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si

pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex articolo 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP) potrebbero essere "*suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*" e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'articolo 1, commi, 3 e 7, del D.L. n. 174 del 2012.

Infine, sempre per gli enti locali (che, statisticamente, oltre ad essere gli enti pubblici più numerosi sul territorio nazionale, sono quelli che detengono la prevalente quota di partecipazioni societarie), il negativo accertamento della Sezione di controllo circa la conformità della revisione straordinaria e ordinaria ai parametri normativi potrebbe costituire momento di emersione dell'assenza o, più probabilmente, dell'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi degli artt. 147, e seguenti, del d.lgs. n. 267 del 2000 (fra le quali è annoverato, *ex* articolo 147-*quater*, il controllo sulle società partecipate non quotate). L'irregolarità in parola potrebbe condurre, fermo restando l'ordinaria responsabilità amministrativo-contabile, all'invio della delibera di accertamento della Sezione di controllo alla competente Procura regionale della Corte dei conti per la richiesta di irrogazione agli amministratori responsabili, ad opera della Sezione giurisdizionale, di una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda (cfr. articolo 148, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000). Può pensarsi, per esempio, al caso in cui la ricorrenza dei parametri posti dall'articolo 20, comma 2, del TUSP (eccessivo numero di amministratori, gestione in costante perdita, costi di funzionamento sproporzionati, etc.), che ha imposto (o imporrebbe) l'adozione di un piano di revisione, sia frutto dell'assenza di un "*idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica*" (vd. articolo 147-quater TUEL). Naturalmente, la verifica, da parte della Sezione di controllo, della non puntuale esecuzione degli obblighi posti in tema di revisione delle partecipazioni e/o della non rispondenza alle disposizioni del TUSP può portare, secondo le regole generali, alla segnalazione di un'ipotesi di

responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale della Corte dei conti (articolo 52, d.lgs. n. 174 del 2016).

Ciò posto, l'Ente interessato è, in ogni caso, tenuto a valutare le segnalazioni e le criticità evidenziate dalla Sezione e ad adottare ogni misura utile al loro superamento.

2. Le valutazioni della Sezione in relazione alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. (di seguito, TUSP), da parte del Comune di Latina (LT) – delibera consiliare n. 101 del 28 dicembre 2018.

Preliminarmente, in merito alle risposte riportate nel questionario sul consuntivo 2018, l'Ente dichiara che "*con riferimento al questionario sul consuntivo 2018 (pag. 19) le risposte n. 10 e n.11 sono da intendersi nel senso che "la fattispecie non si è verificata"; riguardo alla risposta n. 12 si precisa che il sistema informativo dell'Ente permette di registrare i rapporti debitori/creditori v/società partecipate secondo le regole contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili applicati non anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali flussi finanziari, economici e patrimoniali) se non per quanto movimentato in contabilità finanziaria; le eventuali scritture di allineamento con i dati contabili evidenziati nei bilanci societari ai sensi della normativa civilistica necessitano di essere elaborate in apposita fase riconciliativa propedeutica al consolidamento; la risposta n. 13 negativa deve intendersi nel senso che, come evidenziato nella Nota Informativa ex art. 11 comma 6, lettera j del D. Lgs. 118/2011 allegata al Rendiconto della Gestione 2018, sono state rilevate delle discrasie, alcune definite o in corso di definizione, altre oggetto di contenzioso*".

Ciò posto, preso atto dell'erronea risposta fornita ad alcune delle domande poste nel questionario, si fa presente che la situazione debiti/crediti tra l'Ente e le società sarà oggetto di specifica analisi nei paragrafi che seguono.

Con riferimento, invece, al sistema informativo, l'Ente specifica che "*il sistema informativo dell'Ente permette di registrare i rapporti debitori/creditori v/società partecipate secondo le regole contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili applicati non anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali flussi finanziari, economici e patrimoniali) se non per quanto movimentato in contabilità finanziaria; le eventuali scritture di allineamento con i dati contabili evidenziati nei bilanci societari ai sensi della*

normativa civilistica necessitano di essere elaborate in apposita fase riconciliativa propedeutica al consolidamento".

A tale proposito, la Sezione rammenta che, ai sensi dell'art. 147-quater, 2, 3 e 4 comma, del TUEL, l'Amministrazione "*organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*".

Tali disposizioni sono obbligatorie, a decorrere dal 2015, per tutti gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

È, dunque, di fondamentale importanza per il Comune di Latina, tenuto conto delle partecipazioni possedute e delle criticità riscontrate nella loro gestione, di dotarsi di un sistema informativo che sia in linea con le previsioni legislative in parola, che consenta anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi finanziari, economici e patrimoniali).

Tale strumento, difatti, può costituire un valido ausilio per un effettivo e concreto monitoraggio dell'andamento gestionale, per prevenire fenomeni patologici e ricadute negative che, a vario titolo, possono riverberarsi sul bilancio dell'Ente.

In linea generale, difatti, si evidenzia che l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza, indirizzo e controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse) e la qualità di socio comportano.

Si invita, pertanto, l'Ente ad adottare ogni misura utile a consentire un effettivo controllo delle proprie società partecipate, con riferimento ai rapporti di natura finanziaria, economica e patrimoniale, con riserva di futura verifica in occasione dei

controlli previsti dall'art. 148-bis, 2 comma del TUEL, con particolare riferimento anche al bilancio consolidato.

Ciò posto, si riportano di seguito le valutazioni della Sezione, in merito alle previsioni della delibera consiliare n. 101/2018 (di revisione delle partecipazioni possedute al 31/12/2017) e delle risultanze emerse nel corso dell'attività istruttoria svolta, con riferimento alle partecipazioni dirette del Comune di Latina.

L'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

A) ACQUALATINA S.p.A. (partecipata al 10,85%):

La società Acqualatina S.p.A., costituita nel 2002, svolge la propria attività nel settore della raccolta, trattamento e fornitura di acqua ed è posseduta, per il 51%, da soci pubblici, mentre il restante 49% delle quote societarie sono possedute da un soggetto privato (Idrolatina S.r.l.).

In particolare, tra i soci pubblici, il Comune di Latina possiede la partecipazione più alta, pari al 10,85%, seguito dal Comune di Anzio, Nettuno, Aprilia, Terracina, Fondi, Cisterna di Latina, Gaeta, Sezze, Minturno e Priverno. In totale, i soci pubblici sono pari a n. 35.

Nella delibera consiliare n. 101 del 28 dicembre 2018, l'Ente, in riferimento alla decisione di mantenere la partecipazione in parola, evidenzia che "*La Società Acqualatina S.p.A. produce un servizio pubblico locale di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e la costituzione di società (o la detenzione di partecipazioni in esse) "che producono servizi di interesse generale" è da ritenersi ammessa. Pertanto con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n° 130/2010 del 29/12/2010 l'Ente ha autorizzato il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 3, commi 27 ss. della Legge n. 244/2007; La società Acqualatina S.p.A. inoltre, opera in un ambito territoriale ottimale e nell'alveo della disciplina per la relativa partecipazione si è ritenuto dovesse essere mantenuta e si specifica inoltre che per essa non sono applicabili al caso di specie quei criteri di eliminazione o aggregazione delle partecipazioni previsti dalla normativa*".

Nel corso dell'istruttoria, è stato richiesto di chiarire la qualificazione giuridica della stessa e, in particolare, se tale società possa essere considerata, ad ogni effetto di legge, una società a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b), m) del TUSP.

Si fa presente, difatti, che il 51% delle quote è posseduto da soci pubblici e che lo Statuto societario recita, all'art. 1, che "*E' costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico…*", all'art. 7 che "*Il capitale della società sarà posseduto dalla parte pubblica per almeno il 51%...; parimenti la quota spettante ai privati non potrà essere superiore al 49%...*", all'art. 21 che "*La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri… nell'ambito della lista presentata dagli azionisti pubblici saranno eletti tre consiglieri, mentre nell'ambito della lista presentata dai soci privati saranno eletti due consiglieri…*" e all'art. 22 che "*Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente, scegliendolo tra i rappresentanti eletti nell'ambito della lista o delle liste presentata/e dagli azionisti pubblici…*".

Sono stati, altresì, richiesti approfondimenti in merito alla situazione debiti/crediti tra l'Ente e la società, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011 e della sussistenza di casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Sul punto, l'Ente, con nota prot. 1933 del 6 aprile 2020, riferisce che "*con riferimento alla società Acqualatina Spa (partecipata al 10,85%), la stessa è qualificata come società mista a prevalente capitale pubblico (il 51% del capitale sociale è detenuto in maniera frazionata da n. 35 Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, in proporzione al numero degli abitanti). In merito alla qualificazione della stessa come "Società a controllo pubblico", da un copioso scambio di corrispondenza tra l'Ente e la Società partecipata, è emersa la tesi della non configurabilità del "controllo pubblico" nel caso di specie avvalorata dalla sentenza del Tar Lazio n. 5118/2019 (che si allega). In buona sostanza il Tar Lazio, annullando una precedente nota Anac, ha escluso che Acqualatina Spa possa essere qualificata società sottoposta a controllo pubblico rilevando non essere sufficiente la mera titolarità pubblica del 51% del capitale sociale a dimostrare un controllo di diritto o di fatto in capo ai 35 Comuni. Il giudice adito, con la suddetta sentenza, ha altresì evidenziato che, per Statuto, la gestione è riservata ad un amministratore delegato espressione della parte privata e prevede che i soci pubblici debbano*

condividere con quello privato le delibere dell'assemblea ordinaria e straordinaria e stante l'inesistenza di poteri pubblicistici dai quali possa desumersi la piena eterodirezione della Società da parte dei soci pubblici, ritiene non possa qualificarsi società a controllo pubblico. Ad ogni buon conto si allega, inoltre, il parere pro-veritate elaborato dallo studio legale adito dalla Società sull'argomento che nelle conclusioni si è espresso nel senso che "in difetto di un patto parasociale o di un coordinamento anche di fatto tra gli enti locali soci in ordine all'esercizio dei loro diritti di voto, la mera titolarità pubblica della maggioranza dei voti non rende Acqualatina Spa una controllata pubblica".

In merito alla specifica situazione di debiti/crediti con la società Acqualatina S.p.A., l'Ente dichiara, inoltre, che "*ha posto in essere una serie di attività per la riconciliazione delle partite commerciali e la compensazione dei crediti relativi alle rate dei mutui accesi per il finanziamento delle opere trasferite al gestore del Sistema Idrico Integrato come da verbali degli incontri tra i rappresentanti/delegati dell'Ente e della Società che si allegano. Si evidenzia, inoltre, la presenza di contenzioso come da nota dell'Avvocatura Comunale prot. 31172 del 16/3/2020 "risulta pendente avanti alla Corte di Appello di Roma, Sez. Civile, il procedimento n. 6035/2015 ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un privato. Il giudizio interessa sia il Comune di Latina che il Gestore in punto di competenza rispetto ad attività del Servizio Idrico integrato. Il procedimento di primo grado si è concluso in senso favorevole al Comune di Latina. L'Appello della Società partecipata è stato rinviato per le precisazioni delle conclusioni*".

Ciò posto, con riferimento alla qualificazione giuridica della società, il Collegio prende atto della sentenza del Tar Lazio n. 5118/2019 e delle conclusioni a cui lo stesso giunge, laddove, nell'ambito di un contenzioso sorto tra la società e l'ANAC, si evidenzia che "*…emerge, pertanto, che attraverso il contratto di servizio si attuano poteri e funzioni pubblicistiche ma non per questo idonei a configurare la forma di "controllo invocata, di cui all'art. 2359, n. 3, cit…in sostanza non sono individuati "poteri di controllo interno" sulla gestione della società in quanto tale – che legittimerebbero, ai sensi dell'art. 17, comma 4, d.lgs. n. 175/2016, deroghe (nel caso di specie non evidenziate) al regime delle società commerciali – né poteri di eterodirezione che presupporrebbero una sostanziale carenza di autonomia gestionale sociale o una subordinazione della società controllata alle scelte gestorie degli enti controllanti*". In buona sostanza, il TAR accoglie il ricorso della società (nella sentenza

si legge "*il primo motivo di ricorso è fondato sotto il profilo della carenza di istruttoria e motivazione*"), avendo l'ANAC fondato la propria tesi, circa la natura di società a controllo pubblico di Acqualatina S.p.A., sulla definizione di "controllo contrattuale", di cui all'art. 2359, comma 1, n. 3, c.c.

In disparte, dunque, ogni valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2359, comma 1, n. 3, c.c. (oggetto di apposito scrutinio da parte del giudice amministrativo), il Collegio ritiene utile, in ogni caso, richiamare all'attenzione dell'Ente le conclusioni a cui sono giunte le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19, per la verifica della sussistenza dei requisiti che, in linea generale, una società deve possedere per essere annoverata tra quelle a controllo pubblico, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUSP.

Le Sezioni Riunite, in sede di controllo, della Corte dei conti ritengono, difatti, che "*sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile*". A tale proposito, l'art. 2359 c.c., nel prevedere tre distinte, e alternative, ipotesi di controllo, fa riferimento (al n. 1) alla mera detenzione "*della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria*", mentre al n. 2 e al n. 3, rispettivamente, alla disponibilità "*di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria*" e alla ricorrenza di una "*influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali*".

Nella delibera delle Sezioni Riunite si legge, inoltre, che "*Appare chiaro che, mentre la prima fattispecie viene integrata, oggettivamente, dalla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (non richiedendo, invece, per esempio, la maggioranza, assoluta o eventualmente più elevata, richiesta dallo statuto, prevista per l'assemblea straordinaria, ex art. 2368 cod. civ.), la seconda e la terza devono essere provate, alla luce delle circostanze del caso concreto, da chi intende far valere l'esistenza di una situazione di controllo. Il Testo unico delle società pubbliche richiama, all'art. 2, senza esaurirla, la definizione codicistica, come palesato sia dalla lettera b), che vi aggiunge una fattispecie autonoma, che dalla lettera m), che, per indentificare una "società a controllo pubblico", consente che "una o*

più" amministrazioni pubbliche, e non solo "una", dispongano dei voti o dei poteri di controllo previsti dalla precedente lettera b). Quest'ultima, a sua volta, richiama integralmente tutte le ipotesi, alternative, elencate nell'art. 2359 cod. civ. (oltre a introdurre una, già esposta, nuova ed autonoma). Pertanto, in virtù del combinato disposto delle lett. b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, possono essere qualificate come "società a controllo pubblico" quelle in cui "una o più" amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assembla ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un'influenza dominante). Naturalmente, come già sottolineato da recenti sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte (n. 16/2019/EL), l'esposto criterio di individuazione, basato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, deve essere rivisto quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie). Si sottolinea, in proposito, che lo stesso legislatore del TUSP riserva alle società miste pubblico-privato un'apposita disciplina (funzionale, in particolare, all'attuazione del rapporto sociale e contrattuale), anche in ordine agli strumenti per l'integrazione di situazioni di controllo (cfr. art. 17, commi 1-4) …".

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, dunque, si invita l'Ente ad un'attenta verifica delle condizioni di legge, in base a cui considerare la società Acqualatina S.p.A., ai fini dell'applicazione delle previsioni del TUSP, come società a controllo pubblico, rammentando che, da tale configurazione, deriva l'applicazione di specifiche norme previste dal d.lgs. n. 175/2016, quali l'art. 6 (obbligo di contabilità separata e predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale), l'art. 14, commi 2 e 3 (adozione, senza indugio, di provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della crisi, pena l'applicazione dell'art. 2409 c.c.), l'art. 11 (formazione e compensi degli organi amministrativi e di controllo), l'art. 19 (gestione del personale) e l'art. 22 (in materia di trasparenza).

Si evidenzia, infine, che nella stessa delibera consiliare n. 101/2018, l'Ente fa presente che, nel caso di specie, "*il controllo è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, attraverso l'assemblea dei sindaci ed il funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo*". Sarebbe, dunque, auspicabile un raccordo tra tutti i soci pubblici interessati, al fine di un esame congiunto della questione e di una uniforme applicazione delle disposizioni di legge in parola, anche in considerazione della rilevanza che il servizio idrico assume per l'intera cittadinanza.
In merito alla situazione debiti/crediti tra il Comune di Latina e la società, il Collegio rileva forti criticità, alla luce di quanto rappresentato in atti, emergendo, difatti, una situazione piuttosto confusa, da cui non pare possibile identificare posizioni debitorie e creditorie chiarie e asseverabili dai rispettivi organi di controllo, come sarebbe richiesto, invece, dalla legislazione vigente.
Dal verbale di incontro del gruppo di lavoro congiunto Ente e società, per la riconciliazione dei debiti e crediti, dell'11 settembre 2019 (incontro successivo a precedenti riunioni, tenutesi in data 11 giugno 2019 e 21 giugno 2019), si rilevano criticità in merito all'insufficienza di fondi "*anche per effetto di consistenti conguagli pervenuti e riferiti a consumi degli esercizi precedenti…il Servizio finanziario ha individuato in una variazione di bilancio con utilizzo di eventuali maggiori entrate ovvero con prelevamento dal fondo di riserva una possibile soluzione alla problematica. Dall'attuale approfondimento emerge un aggiuntivo fabbisogno di risorse per le ulteriori richieste di conguaglio e delle sistemazioni contabili relative alle partite già compensate dalla Società Acqualatina S.p.A. per un ammontare complessivo di € 796.000,00. Pertanto, si dà mandato al Servizio finanziario di effettuare una nuova ricognizione delle entrate e delle spese per verificare la sussistenza di eventuali ulteriori risorse da destinare al pagamento delle utenze idriche mediante variazione di bilancio al fine di addivenire alla riconciliazione definitiva dei crediti e debiti tra Comune e la Società Acqualatina S.p.A.*".
Dalla documentazione in atti, inoltre, emergono anche criticità in merito a crediti relativi alle rate dei mutui accesi per il finanziamento delle opere trasferite al gestore del Sistema Idrico Integrato (nel verbale dell'11 giugno 2019, si legge "*riguardo la compensazione dei mutui, atteso che l'importo è definito tra le parti, il Servizio Decoro provvederà regolarmente alle liquidazioni delle fatture ed il servizio finanziario effettuerà il giro*

contabile commutando i futuri pagamenti, fino alla concorrenza di € 703.352,20 relativi ai crediti sulle rate di mutuo, in reversali di incasso. Lo stesso servizio finanziario provvederà a produrre idonea documentazione fiscale sulle operazioni di compensazione").

Pur prendendo atto delle attività intraprese per la gestione della complessa situazione in esame, il Collegio ravvisa la necessità di un ulteriore sforzo organizzativo, gestionale e di monitoraggio, da parte dell'Ente, volto a garantire che la situazione debiti/crediti con la società sia chiara e trasparente e, come tale, asseverabile dai rispettivi organi di controllo, in tempo utile per dell'approvazione del rendiconto.

In materia di controllo sulle società partecipate, difatti, potrebbe rendersi necessaria l'istituzione di una specifica struttura amministrativa e una regolamentazione delle risorse, delle finalità e delle modalità operative con cui va espletato il controllo (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, n. 54/2017/VSGC), nonché valutare l'inserimento, negli statuti societari, di specifici obblighi informativi, con cadenza mensile o trimestrale, aventi ad oggetto, ad esempio, l'attuazione degli obiettivi programmati e/o la tempestiva comunicazione di fatti che possano avere ripercussioni, attuali e future, sul bilancio dell'Ente (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 45/2017/VSGC).

In sede di analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, l'Ente, peraltro, potrebbe definire un programma (ed un relativo cronoprogramma) volto a migliorare la gestione della partecipazione, valutandone gli impatti sull'equilibrio di bilancio dell'Ente, anche in chiave "prospettica", specie laddove, come nel caso che ci occupa, siano presenti forti criticità in termini di allineamento contabile delle reciproche partite debitorie e creditorie o di contenziosi in corso (l'Ente, difatti, dichiara "*Si evidenzia, inoltre, la presenza di contenzioso come da nota dell'Avvocatura Comunale prot. 31172 del 16/3/2020 "risulta pendente avanti alla Corte di Appello di Roma, Sez. Civile, il procedimento n. 6035/2015 ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un privato. Il giudizio interessa sia il Comune di Latina che il Gestore in punto di competenza rispetto ad attività del Servizio Idrico integrato. Il procedimento di primo grado si è concluso in senso favorevole al Comune di Latina. L'Appello della Società partecipata è stato rinviato per le precisazioni delle conclusioni*").

La necessità dell'allineamento contabile in parola, peraltro, costituisce un postulato del principio di veridicità delle risultanze di bilancio, al fine di determinare una simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie, attenuando il rischio che emergano passività latenti che esporrebbero l'Ente ad esborsi finanziari non programmati e alla determinazione di possibili debiti fuori bilancio.

A tale proposito, si fa presente che l'Ente, al 31/12/2018, chiude con un disavanzo di amministrazione (lett. E – parte disponibile) pari ad euro -30.011.772,76 e che risultano sforati gli indicatori 13.1 e 13.2 del D.M. 28/12/2018 (parametri di deficitarietà) relativamente a debiti riconosciuti e finanziati, nonché a debiti in corso di riconoscimento.

In conclusione, la Sezione fa presente che l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da effettuarsi annualmente ai sensi dell'art. 20 del TUSP, può costituire un importante strumento per mettere in trasparenza criticità legate alla gestione della partecipazione e per adottare, con separati atti, eventuali soluzioni gestionali, utili e strumentali alla tutela degli equilibri di bilancio.

Con riserva di ogni successiva verifica in sede di controllo finanziario, ai sensi ai sensi dell'art. 1 commi 166 ss. della legge n. 266/2005, e dell'art. 148-bis, comma 2, del TUEL.

B) LATINA AMBIENTE S.p.A. in fallimento (partecipata al 51%):

La società è partecipata dal Comune di Latina al 51% e, nella delibera consiliare n. 101 del 28 dicembre 2018, si legge che la stessa "*non è soggetta al provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art.20, comma 1, del tusp - la società è stata dichiarata fallita nel corso del 2016*".

In merito a tale società, in sede istruttoria, sono state richieste informazioni, aggiornate ad oggi, sulla situazione dei debiti/crediti con l'Ente, evidenziando se vi siano poste creditorie/debitorie non asseverate, nonché lo stato dell'arte di eventuali contenziosi in corso e delle relative misure adottate dall'Ente a tutela degli equilibri di bilancio, con richiesta di invio dei prospetti dimostrativi, di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, recanti la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione.

Sul punto, l'Ente, nel riscontro istruttorio prodotto, dichiara "*con riferimento alla Latina Ambiente Spa dichiarata fallita nel corso del 2016, in merito alla situazione debiti/crediti con*

l'Ente e contenzioso, come evidenziato dall'Avvocatura comunale giusta nota prot. 31172 del 16/3/2020, "risulta pendente avanti al Tribunale Ordinario di Latina, Sez. Civile il procedimento n. 6478/2016 ad oggetto "Opposizione al D.I. n. 1676/2016, emesso dal Tribunale di Latina in favore della Società Latina Ambiente Spa per il mancato pagamento di prestazioni rese nel periodo ricompreso tra l'anno 2010 ed il 2014 per servizi di igiene urbana". È stata disposta la CTU al fine di accertare se e quali delle fatture poste alla base della pretesa monitoria risultino pagate dall'Ente. Le operazioni peritali non sono ancora iniziate". La sorte del D.I. è pari a 3.982.592,18. Risulta parimenti pendente innanzi al Tribunale Civile RG 831/18 il contenzioso la cui udienza è stata fissata per il giorno 16/12/2020. Il procedimento de quo, come meglio esplicitato infra al punto 6, verte sulla problematica del recupero delle somme versate per il pagamento del mutuo contratto dalla Latina Ambiente Spa con Cassa Depositi e Prestiti, essendo l'Ente delegato al pagamento e garante del mutuo. Tali poste sono state trattenute in gran parte dai canoni periodici del contratto di servizio come da accordo tra le parti giusto rep. 10165 del 27/5/1998 a rogito notaio Giuseppe Coppola e la Curatela fallimentare ne ha chiesto la parziale restituzione. Nelle more della definizione dell'esito del suddetto contenzioso l'Ente ha prudenzialmente mantenuto l'accantonamento delle somme trattenute, e inizialmente vincolate al pagamento delle rate di mutuo, pari a euro 936.008,76, a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Per la restante quota parte di credito a tale titolo non recuperata, il Servizio Finanziario ha proceduto a richiedere all'Avvocatura Comunale l'insinuazione al passivo nell'ambito della procedura fallimentare. Oltre al mantenimento del predetto accantonamento specifico, relativo al contenzioso 831/2018, tra le misure adottate dall'Ente per la salvaguardia degli equilibri vi è il mantenimento tra i residui passivi degli impegni relativi alle partite commerciali (circa € 5.000.000,00 di cui oltre € 1.700.000,00 relativi) al periodo 2010-2014) ed alla copertura dei costi del servizio di igiene ambientale (oltre € 3.000.000,00 per il 2010) e la costituzione del fondo contezioso cui sono accantonate somme sulla base delle previsioni fatte dall'Avvocatura comunale in relazione ai contenziosi in essere. L'accantonamento al fondo contenzioso, così come risultante dal rendiconto 2018 e utilizzato solo in minima parte nel 2019, consentirà anche di provvedere al pagamento, in corso di perfezionamento mediante procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, di somme accertate come dovute alla Latina Ambiente in fallimento all'esito di altro contenzioso già definito con sentenza del Tribunale di

Latina n. 1442/2019. Essendo dunque i rapporti oggetto di contenzioso pendente, la situazione debiti/crediti non beneficia della doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione".

Ciò posto, la Sezione, in primo luogo, evidenzia che la situazione che emerge dal rapporto con la società in parola avrebbe potuto essere oggetto di una più specifica analisi, nell'ambito del piano di revisione adottato, fermo restando che la società non può essere oggetto di misure di razionalizzazione, giacché fallita.

Si ribadisce, difatti, l'importanza dello strumento della revisione periodica delle partecipazioni, che può essere utile per fare il punto, in sede consiliare, sulla situazione complessiva delle partecipazioni possedute dall'Ente, specie laddove si registrino situazioni critiche in termini di rapporti creditori/debitori e di contenzioso, come nel caso di specie, con potenziali conseguenze e impatti sul bilancio dell'Ente e sui suoi equilibri, finanziari ed economici.

Si fa, inoltre, presente, che gli importi oggetto di contenzioso sono piuttosto elevati e che, tenuto conto della procedura concorsuale in corso, le controversie in atto non saranno verosimilmente definite nel breve periodo, con una prima e diretta conseguenza che "*Essendo dunque i rapporti oggetto di contenzioso pendente, la situazione debiti/crediti non beneficia della doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione*".

Dall'istruttoria svolta, è emerso, inoltre, che il Comune di Latina, con delibera consiliare n. 56 del 15 giugno 1998, aveva rilasciato una garanzia fideiussoria alla società Latina Ambiente S.p.A. (ora in fallimento) "*per la richiesta di un mutuo di Lire 17.777.370.000 pari a euro 9.181.245,38 da contrarre con Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto di attrezzature per l'espletamento dei servizi di igiene urbana. Il piano di ammortamento del mutuo de quo di durata ventennale è giunto a scadenza in data 31/12/2018. L'Ente, in qualità di delegato al pagamento e garante del mutuo, ha puntualmente provveduto al pagamento di tutte le rate semestrali scadute e al contempo proceduto al relativo recupero delle stesse tramite trattenute dal canone annuo dovuto dalla convenzione per la gestione dei Servizi Pubblici affidati alla Latina Ambiente Spa come da accordo tra le parti giusto rep. 10165 del 27/5/1998 a rogito notaio Giuseppe Coppola. Con determinazioni del Servizio Ambiente n. 2286/2014 - 208/2015 - 2346/2015 - 213/2016 l'Ente cautelativamente, tenuto conto della ridotta durata della vita sociale della Società Latina Ambiente Spa rispetto alla durata di ammortamento del mutuo, ha inoltre provveduto a trattenere le ulteriori somme, relative alle*

rate scadenti successivamente al termine della vita sociale, dalle liquidazioni dei canoni relativi al Servizio di raccolta dei rifiuti, ad eccezione della somma residua di € 207.479,67 per intervenuta istanza di concordato. Delle suddette ritenute operate dall'Ente la curatela fallimentare ne ha intimato una parziale restituzione per l'importo di € 1.609.880,22 e la problematica è oggetto di contenzioso pendente innanzi al Tribunale Civile RG 831/18 la cui udienza è stata fissata per il giorno 16/12/2020. Nelle more della definizione dell'esito del suddetto contenzioso l'Ente ha prudenzialmente mantenuto l'accantonamento di parte delle somme trattenute e di cui è stata proposta azione giudiziale per la restituzione, e inizialmente vincolate al pagamento delle rate di mutuo, pari a euro 936.008,76, a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Per la restante quota parte di credito a tale titolo, non recuperata dai canoni periodici, il Servizio Finanziario ha proceduto a richiedere all'Avvocatura Comunale l'insinuazione al passivo nell'ambito della procedura fallimentare".

In buona sostanza, dunque, l'Ente, in virtù della garanzia rilasciata, ha provveduto, in ragione dell'inadempienza della società, al pagamento delle rate scadute, adottando, quale misura di cautela, il trattenimento delle somme dovute alla società per la gestione dei servizi pubblici.

Le somme trattenute, peraltro, sono, ad oggi, oggetto di parziale richiesta di restituzione da parte della curatela fallimentare (per l'importo di euro 1.609.880,22), nell'ambito di un giudizio pendente presso il Tribunale civile di Latina, la cui prossima udienza è fissata per il mese di dicembre 2020.

Ne consegue che, in sede di prossima approvazione del rendiconto 2019, l'Ente sarà tenuto ad adottare un comportamento prudente, che tenga conto della situazione *de qua*, ai fini del riaccertamento dei residui attivi, della determinazione degli accantonamenti da costituire a consuntivo, nonché ai fini delle previsioni di entrate in sede di approvazione del bilancio di previsione.

In conclusione, si invita l'Ente, in sede di adozione del prossimo piano di revisione, ad una più specifica e attenta analisi della partecipazione in esame, con richiesta di verificare, inoltre, sin da ora, la correttezza e la congruità delle misure adottate – e riportate in sede istruttoria (richiesta di insinuazione al passivo, accantonamento fondo contenzioso, ecc..) – in vista della prossima approvazione del rendiconto 2019.

Sul punto, si richiama l'attenzione, oltre che degli Uffici competenti e dell'Organo politico, anche dell'Organo di revisione, atteso che risulta di estrema rilevanza un'attenta verifica sulla legittimità/regolarità nell'ambito del bilancio dell'Ente partecipante, al fine di valutare l'impatto quantitativo che la situazione finanziaria della società partecipata può avere sull'equilibrio di bilancio, attuale e futuro.

Con riserva di ogni futura verifica.

C) SOCIETA' LOGISTICA MERCI S.p.A. in liquidazione (partecipata al 95,34%):

La Società Logistica Merci S.p.A. (di seguito, SLM S.p.A.) è partecipata dal Comune di Latina al 95,34% e svolge la propria attività nel settore dei servizi connessi ai trasporti terrestri.

La SLM S.p.A., sia nel piano di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 del TUSP (delibera consiliare n. 78/2017), sia nel piano di revisione ordinaria di cui all'articolo 20 del TUSP (delibera consiliare n. 101/2018), è stata oggetto di razionalizzazione da parte del Comune di Latina, con previsione di tempi di realizzazione degli interventi, rispettivamente al 31/12/2018 (art. 24 TUSP) e al 31/12/2019 (art. 20 TUSP).

In particolare, nella delibera consiliare n. 101/2018 – di revisione delle partecipazioni possedute al 31/12/2017 - l'Ente ha previsto un "*termine indicativo non ordinatorio 31/12/2019…il termine previsto per la fine liquidazione è di difficile determinazione, date le procedure di pignoramento in corso*".

A tale proposito, la Sezione rileva, per il futuro, la necessità di indicazioni più specifiche sui tempi di attuazione delle azioni di razionalizzazione, evidenziando l'opportunità di prevedere espressi riferimenti a monitoraggi *in itinere,* in un'ottica di tutela della partecipazione posseduta, proprio in ragione del fatto che, nel caso di specie, il procedimento di liquidazione risulta molto complesso e che la partecipazione dell'Ente è quasi totalitaria.

Si ritiene, inoltre, utile evidenziare che la SLM S.p.A., in liquidazione dal 2010, non risulta rispettare le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, lett. b), d), e) del TUSP, atteso che il numero di dipendenti risulta pari a 0, mentre il numero degli amministratori risulta pari a 1, la media del fatturato negli esercizi 2013-2015 è pari ad euro 27.729,00, che è inferiore al limite previsto di euro 500.000, e il numero di esercizi

negativi negli anni 2011-2015 è pari a 5, ed è superiore al limite massimo di 4 previsto dalla norma.

Con particolare riguardo al risultato di esercizio, nella delibera consiliare n. 101/2018, si riportano i seguenti dati:

	2017	2016	2015	2014	2013
Risultato d'esercizio	-74.194	-468.095	-88.407	-186.380	- 353.438

Data la procedura di liquidazione in corso, in sede istruttoria sono state richieste informazioni sulla conclusione di tale procedura, sulla situazione dei debiti/crediti tra l'Ente e la società, sull'esistenza di eventuali poste debitorie/creditorie non asseverate, nonché su eventuali contenziosi in essere e sulle relative misure adottate dall'Ente a tutela degli equilibri di bilancio. Inoltre, si è chiesto di riferire circa la cartella di pagamento per complessivi euro 584.136.39 "*emessa sui ruoli del Comune di Latina per ICI e IMU, arretrati e già in contabilità (pag. 8 allegato A alla delibera consiliare n. 101/2018)*", nonché circa l'eventuale ricorso a procedure concorsuali, atteso che nell'allegato alla delibera consiliare n. 101/2018 si legge "*la mancanza di mezzi finanziari ha indotto il Liquidatore a ritenere opportuno il vaglio di ricorrere a procedure concorsuali*". Infine, si è richiesto l'invio dei prospetti dimostrativi, di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, recanti la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione.

A tale proposito, l'Ente dichiara "*con riferimento alla SLM Spa in liquidazione (partecipata al 95,34%) l'Avvocatura dell'Ente, giusta nota prot. 31172 del 16/3/2020, evidenzia che "risulta pendente avanti alla Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro il Ricorso n. 2890/2019 promosso da due dipendenti della Società Logistica Merci, i quali rivendicano una serie di differenze economiche. Il gravame notificato all'Ente non contesta la decisione di primo grado nella parte in cui è stata esclusa la fondatezza della domanda risarcitoria svolta nei confronti del Comune di Latina per mancato collocamento dello stesso personale presso altre società partecipate dell'Ente". Con nota prot. 40168 del 1/4/2019 in esecuzione degli indirizzi sanciti dal C.C. con Delibera n. 101 del 28/12/2018 ai sensi art. 20 Tusp, il Servizio Bilancio e Partecipate, prendendo atto di quanto comunicato dall'organo di liquidazione con nota prot. 103900 del 1/8/2018, cioè che "il programma di liquidazione che prevede la ripartizione in 3*

lotti dei beni immobili di proprietà della SLM in liquidazione non ha potuto avere materiale esecuzione a causa della fissazione della udienza di comparizione parti e di nomina del Custode giudiziario e dello stimatore da parte del Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. RGE28/2016 pendente innanzi al Tribunale di Latina e proposta ad istanza del Monte dei Paschi di Siena Spa in virtù del credito riveniente da mutuo ipotecario stipulato dalla Società. Per effetto della nomina del Custode giudiziario lo scrivente ha dovuto consegnare in data 9/2/2018 le chiavi ed il possesso dell'immobile al soggetto nominato D.ssa M.C.A.. La nomina del custode e dello stimatore preludono, peraltro, ad un'imminente fissazione delle aste in sede giudiziaria. Attesa la necessità di procedere al frazionamento, peraltro mediante reperimento di tecnici disposti a lavorare anticipando spese e opera professionale, attesa la totale assenza di fondi della società e, presumibilmente, la necessità di procedere ad una nuova stima dell'immobile al fine di allineare i valori a quelli di mercato... (omissis).., il programma liquidatorio divisato non è apparso più concretamente perseguibile. Lo stesso avrebbe determinato, nel quadro di riferimento offerto dalla vicenda, l'indizione di procedimenti di evidenza pubblica tesa alla vendita di almeno due dei tre lotti in concorrenza temporale con le aste fissate dal Tribunale.....(omissis), appare opportuno valutare con sollecitudine l'ipotesi di proporre concordato preventivo. Anche per tale opzione, tuttavia, accanto ai consueti problemi derivanti dall'assenza di fondi, che determinano la necessità di reperire professionisti disposti a lavorare a credito, si pone l'ulteriore problema di reperire i fondi necessari a costituire il deposito per spese di procedura previsto dall'art. 163 comma II n. 4 L.F., il cui ammontare è discrezionalmente stabilito dal Tribunale", ha chiesto con urgenza l'aggiornamento riguardo i fatti aziendali maggiormente rilevanti avvenuti e sulle azioni svolte dal Custode giudiziario riguardanti la stima effettuata, l'elenco dei beni oggetto della procedura esecutiva immobiliare e quella dei beni esclusi dalla predetta procedura e l'eventuale fissazione delle aste in sede giudiziaria, a tutela della valorizzazione del proprio patrimonio partecipativo aziendale. Il liquidatore con mail del 23/5/2019 ha comunicato che in data 22/5/2019 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti ex art. 569 C.P.C. relativa alla procedura esecutiva in oggetto, traente origine dal mutuo erogato dal Monte dei Paschi di Siena: il creditore ha chiesto procedersi alla vendita e il GE si è riservato. Come desunto dalla Relazione sulla gestione relativa al Bilancio d'esercizio 2018 di cui infra nel corso del 2019 è stata effettuata la consegna del compendio immobiliare esecutato al custode giudiziario ed è intervenuta "la nomina del

custode giudiziario a delegato alle vendite, con incarico di fissare i conseguenti esperimenti". A seguito delle numerose note di sollecito, da parte del Servizio Finanziario e Partecipate, dei dati contabili relativi all'esercizio 2018 e di richiesta aggiornamento della situazione della procedura di liquidazione, il liquidatore Avv. A.D.E., notificando in data 04/03/2020 la convocazione dell'assemblea per il giorno 6/4/2020 e 8/4/2020, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, ha trasmesso la bozza di Bilancio 2018 corredata da Nota integrativa e Relazione dell'Organo di Revisione. Dall'analisi delle poste di Bilancio si è evidenziato, con nota prot. 33515 del 24/03/2020 indirizzata al liquidatore, che " - la voce patrimoniale debiti v/soci per finanziamenti relativa alle rate di mutuo Crediop riporta l'ammontare di euro 3.411.727,00 diversamente da quanto comunicato con nota del liquidatore pro-tempore prot. 54409 del 20/4/2016, in linea con il nostro programma di contabilità; non si evince la menzione, nemmeno in nota integrativa, di cartelle esattoriali relative a tributi locali che il Servizio Entrate dell'Ente ha quantificato in euro 728.155,00". Sotto il profilo contabile, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, la predetta cartella risulta tra gli accertamenti residui per i quali risulta costituito il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità calcolato secondo i principi contabili e che nel rendiconto 2018 risulta determinato con il metodo ordinario. Nella Nota Integrativa alla bozza di Bilancio 2018 il liquidatore precisa a proposito delle Immobilizzazioni materiali che il valore esposto in bilancio fino all'esercizio precedente "era ritenuto congruo ai fini della liquidazione in virtù della stima di un tecnico redatta su incarico del precedente liquidatore. Nelle more della predisposizione del presente bilancio è intervenuta la stima redatta dall'Arch. Bruno Falsaci, nominato dal Tribunale di Latina nell'ambito dell'esecuzione immobiliare promossa dal Monte dei Paschi di Siena in forza del mutuo ipotecario concesso alla società. L'azione esecutiva non è stata promossa sull'intero compendio immobiliare restandone escluso un lotto di terreno edificabile. Il compendio immobiliare esecutato è stato stimato in euro 5.872.600,00. Alla luce di ciò il sottoscritto ha ritenuto prudenziale rideterminare il valore delle immobilizzazioni, secondo i criteri di seguito esposti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. Come già riportato è stato necessario operare una svalutazione delle immobilizzazioni materiali ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, omissis, sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni

materiali a seguito del procedimento di esecuzione immobiliare". E ancora "Le immobilizzazioni materiali ammontano ad euro 7.543.004 di cui euro 2.662.747 sono relativi al terreno edificabile non appreso alla procedura esecutiva, ed euro 4.880.258 al compendio immobiliare esecutato; quest'ultimo è stato valutato dal CTU del Tribunale in euro 5.872.600 ed esposto in bilancio per il minor importo nel rispetto del principio della prudenza. Non essendo possibile procedere alla separazione fisica degli impianti ed altri beni dagli immobili oggetto di pignoramento sui quali insistono, se non con ingenti costi, di gran lunga superiori al valore presumibile di realizzo degli stessi, ne è stato azzerato il valore contabile (differenza tra costo storico e fondo ammortamento), atteso che gli stessi verranno alienati congiuntamente agli immobili pignorati, senza alcuna possibilità per il liquidatore di trarne alcun valore". Il liquidatore nella Relazione sulla gestione evidenzia quindi che "La perdita di Euro 3.271.776 è da imputarsi principalmente alla svalutazione delle immobilizzazioni a seguito della redazione della perizia di stima da parte del CTU nominato dal Tribunale nella procedura di esecuzione immobiliare promossa dalla MPS.....omissis....il liquidatore non è più nel possesso del compendio immobiliare della società, avendone effettuata la consegna al custode giudiziario D.ssa M.C.A. nel corso dell'anno 2019. Nel 2018 il presente liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico". Sempre all'interno della Relazione sulla gestione l'avvocato liquidatore fornisce un quadro di sintesi della situazione societaria prospettica "L'assenza di liquidità ha determinato un aggravio delle operazioni di liquidazione atteso che i costi improrogabili ed inevitabili della procedura sono stati anticipati dal liquidatore. Il ricorso a professionisti esterni necessari per la difesa nei giudizi che coinvolgono la società sono sempre avvenuti non corrispondendo i compensi e quindi aumentando i debiti sociali. Tramontata allo stato l'ipotesi di concordato preventivo, occorrerà attendere gli esiti della vendita forzata nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla creditrice fondiaria Monte dei Paschi di Siena, precisando che tale esecuzione non riguarda l'intero compendio immobiliare. Non pare più perseguibile l'ipotizzata vendita in tre lotti del compendio immobiliare di Latina Scalo, atteso che non è stato possibile reperire per tempo i mezzi finanziari per procedere al frazionamento catastale, necessario per la vendita, con procedura ad evidenza pubblica del compendio immobiliare al fine di conseguire il massimo profitto. La nomina del custode giudiziario a delegato alle vendite, con incarico di fissare i conseguenti esperimenti, nell'ambito dell'esecuzione promossa dal Monte dei Paschi di Siena, rende inopportuno procedere con altra vendita del liquidatore che si

porrebbe in concorrenza anche temporale con l'asta giudiziaria, aggravando inutilmente i costi del realizzo". Nel frattempo, con nota prot. 57302 del 10/05/2019, è stato chiesto all'Avvocatura comunale di intraprendere ogni azione utile a far valere i crediti dell'Ente e l'intervento ai sensi dell'art. 499 del C.P.C. nell'esecuzione immobiliare".

Da ultimo, con riferimento alla situazione debiti/crediti con la società partecipata, l'Ente riferisce "*l'Ente risulta creditore con riferimento all'ultimo Bilancio approvato da parte dell'assemblea dei soci al 31/12/2017 delle seguenti poste:*

· per rate mutuo Crediop Euro 3.411.727,00

· per utenza rifiuti euro 3.127,28 (ft. 47088 del 1/8/2014)

· per ICI non versata euro 210.668,42 (storico anteriore al 2016)

· per TARSU/TARES Euro 3.710,00 (storico anteriore al 2016)

· per TIA Euro 2.800,88 (storico anteriore al 2016)

· per IMU Euro 312.399,96 (di cui 20.274,00 del 2017, il resto relativo ad esercizi precedenti)

cui si aggiunge una cartella esattoriale relativa a ruoli ICI-IMU anni 2010/2015 di euro 584.136,39. Il credito per mutuo era stato in realtà già allineato alla contabilità dell'Ente giusta nota prot. 54409 del 20/04/2016 del liquidatore pro-tempore parificandone l'importo a euro 3.434.760,64. Ad oggi non è ancora stato approvato il Bilancio 2018 pervenuto in bozza in data 5/3/2020 e avverso il quale l'Ente ha formulato delle osservazioni giusta nota prot. 33515 del 24/3/2020".

In base a quanto sopra riportato, la Sezione non può esimersi dal rilevare la criticità della situazione rappresentata, che richiede un attento e costante monitoraggio da parte dell'Ente, al fine di non vedere pregiudicato il valore della propria partecipazione che, si ribadisce, è quasi totalitaria, giacché pari al 95,34%.

Dall'ultimo bilancio di esercizio depositato presso la C.C.I.A.A. (e relativo all'esercizio 2017), emerge una situazione debitoria molto critica della società, non solo verso i soci (per l'importo di euro 3.411.727,00), ma, *inter alia*, anche nei confronti di istituti bancari (per euro 1.750.280,00) e di fornitori (per euro 293.500,00), per un ammontare complessivo di debiti pari ad euro 6.520.218,00. Nella voce "altri debiti" (che ammonta complessivamente ad euro 852.401,00), peraltro, sono espressamente indicati i debiti nei confronti del Comune di Latina, che sono pari ad euro 312.400,00.

Si invita, pertanto, alla luce delle criticità emerse in sede istruttoria, il Comune di Latina ad effettuare un'attenta verifica della propria posizione creditoria nei confronti della società in liquidazione, in vista dell'approvazione da parte della S.L.M. S.p.A. del bilancio di esercizio 2018, su cui, l'Ente fa presente di aver già "*formulato osservazioni*". Medesima attenta verifica va effettuata, inoltre, anche sugli equilibri di bilancio dell'Ente, già in occasione della prossima approvazione del rendiconto 2019, al fine di valutare l'esigibilità dei residui attivi, collegati ai crediti nei confronti della SLM S.p.A., per determinare, in tal modo, un risultato di amministrazione che sia veritiero e trasparente, quindi fondato su crediti realmente esigibili.

Si richiama, sul punto, l'attenzione sia degli uffici competenti sia dell'Organo politico, oltre che dell'Organo di revisione.

L'intera situazione sopra rappresentata e l'incerto esito della procedura di liquidazione, attese anche le potenziali svalutazioni delle immobilizzazioni riportate nel corso dell'istruttoria e un concreto rischio di depauperamento patrimoniale, devono indurre l'Ente ad agire, ora più che mai, secondo un criterio di prudenza, sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Secondo quanto previsto dall'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, difatti, "*Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione*".

Con riserva di ogni futura verifica, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, nonché ai sensi dell'art. 1 commi 166 ss. della legge n. 266/2005, e dell'art. 148-bis, comma 2, del TUEL.

D) TERME DI FOGLIANO S.p.A. (partecipata all'85,92%):

La società Terme di Fogliano S.p.A. risulta partecipata all'85,92% dal Comune di Latina, mentre la restante quota risulta appartenere alla Provincia di Latina (estrazione dal Registro delle imprese del 7/4/2020). L'oggetto sociale, come ricavabile dalla

visura camerale, riguarda l'affitto, la vendita e l'affitto di terreni, con facoltà di cedere i terreni in concessione al fine di vedersi assegnate le strutture sopra edificate con riserva di gestirle, anche indirettamente. Si legge, inoltre, che "*particolare riguardo sarà riservato alla gestione industriale e commerciale di vapori e gas industrialmente utilizzabili, di acque minerali e termominerali previo conseguimento delle prescritte autorizzazioni…*"

Nell'allegato alla delibera consiliare n. 101 del 28/12/2018, l'Ente dichiara che la società in parola non è oggetto di razionalizzazione "*in quanto società già fallita*" e, in particolare, che "*con Sentenza. n. 121/2017 pubblicata il 20/12/2017, il tribunale di latina - prima sezione civile ha dichiarato il fallimento di terme di fogliano s.p.a. in liquidazione*".

La società in parola, peraltro, risulta non rispettare i parametri previsti dall'art. 20, comma 2, del TUSP, laddove la media del fatturato negli esercizi 2013-2015 è pari ad euro 18.381,00, che è inferiore al limite previsto di euro 500.000, e il numero di esercizi negativi negli anni 2011-2015 è pari a 5, quindi è superiore al limite massimo di 4 *ex lege* previsto.

In sede istruttoria, è stato chiesto l'invio dei prospetti dimostrativi, di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, nonché di fornire informazioni, aggiornate ad oggi, in merito alla situazione dei debiti/crediti tra l'Ente e la società, evidenziando se vi siano poste creditorie/debitorie non asseverate, e in merito allo stato dell'arte di eventuali contenziosi in corso e delle relative misure adottate dall'Ente a tutela degli equilibri di bilancio.

Nella nota di risposta dell'Ente si legge "*con riferimento alle Terme di Fogliano Spa (partecipata al 85,92%), in fallimento dal 20/12/2017 con sentenza n. 121/2017 del Tribunale di Latina, non si rilevano partite debitorie o creditorie di natura commerciale o finanziaria con l'Ente come da nota a firma del curatore fallimentare acquisita al protocollo dell'Ente giusto prot. 40197 del 19/3/2018 che si allega. La sentenza di fallimento risulta impugnata presso la Corte d'Appello di Roma la quale ha accolto la sospensione cautelare della liquidazione dell'attivo fallimentare e la ricusazione dei CTU già nominati e ha disposto la nomina del nuovo CTU. L'udienza per la formalizzazione dell'incarico e la formazione dei quesiti è attualmente calendarizzata per il giorno 08/01/2021*".

Ciò posto, nel prendere atto di quanto comunicato in merito all'inesistenza di partite debitore/creditorie con la società, si invita l'Ente a munirsi, già in vista

dell'approvazione del rendiconto 2019, dei prospetti dimostrativi, di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo, e di monitorare attentamente il contenzioso in corso, tenuto conto dell'impugnazione della sentenza di fallimento riportata in atti, adottando ogni misura utile e prudenziale a tutela degli equilibri di bilancio.

Si invita, infine, l'Ente, in sede di adozione del prossimo piano di revisione, a dare atto dell'evolversi della procedura in corso, con analisi specifica degli impatti della stessa sulla propria quota di partecipazione che, anche in questo caso, si rileva maggioritaria.

3. Conclusioni.

Dall'analisi del piano di revisione, adottato ai sensi dell'art. 20 del TUSP, delle partecipazioni possedute dal Comune di Latina al 31/12/2017, si rilevano diverse criticità, principalmente riconducibili alla incerta situazione dei rapporti debitori/creditori con le società partecipate, la maggior parte delle quali risulta, peraltro, in liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali.

Proprio le situazioni più critiche necessitano, in linea generale, di un'analisi di maggior dettaglio nell'ambito dei piani di revisione delle società partecipate, con un'indicazione più specifica dei tempi per la definizione delle eventuali procedure di razionalizzazione, frutto di necessitati monitoraggi costanti, soprattutto a tutela degli equilibri di bilancio dell'Ente, direttamente pregiudicabili dalle situazioni esaminate.

Ciò posto, il Collegio richiede all'Ente di valutare attentamente tutto quanto sopra riportato, con riferimento alle società Acqualatina S.p.A., Latina Ambiente S.p.A., Società Logistica Merci S.p.A. (SLM S.p.A.) e Terme di Fogliano S.p.A., monitorando attentamente le proprie partecipazioni, nel rispetto delle previsioni del TUSP, del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011, al fine di scongiurare ogni eventuale danno che possa derivare agli equilibri economico-finanziari dell'Ente, con riserva di ogni ulteriore verifica, in occasione dei prossimi controlli di competenza, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, nonché ai sensi dell'art. 1 commi 166 ss. della legge n. 266/2005, e dell'art. 148-bis, comma 2, del TUEL.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

ACCERTA

le criticità evidenziate in parte motiva;

INVITA

l'Ente ad adottare le azioni che riterrà più opportune, alla luce delle osservazioni sopra formulate;

DISPONE

1) la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, affinché quest'ultimo ne informi l'organo consiliare, e all'organo di revisione del Comune di Latina;

2) la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013, sul sito *internet* dell'Amministrazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio da remoto del 23 aprile 2020.

IL MAGISTRATO ESTENSORE	IL PRESIDENTE
f.to Marinella COLUCCI	*f.to* Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 18 maggio 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

f.to Aurelio Cristallo